

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2164/71 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 1971**

che modifica il regolamento (CEE) n. 258/71 e relativo alla riapertura della gara permanente in materia di esportazione di zucchero greggio di barbabietole di cui al regolamento stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 258/71 della Commissione, del 4 febbraio 1971, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione dello zucchero greggio di barbabietole ⁽³⁾, gli Stati membri hanno proceduto a gare parziali per l'esportazione di zucchero greggio di barbabietole ;

considerando che tale gara permanente è stata sospesa dal regolamento (CEE) n. 632/71 della Commissione, del 25 marzo 1971 ⁽⁴⁾ ;

considerando che, tenuto conto delle prospettive di smercio delle eccedenze di zucchero, è indicato riaprire la gara permanente in causa ;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato dello zucchero e di talune esigenze d'ordine amministrativo, necessita prevedere deroghe al ritmo settimanale ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 258/71, sospesa dal regolamento (CEE) n. 632/71, viene riaperta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1971.

Articolo 2

Per le offerte relative alla prima gara parziale da effettuare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 10,00 del 27 ottobre 1971.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 258/71 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2 :

— i termini di presentazione delle offerte la cui rispettiva scadenza è prevista per i mercoledì 17 novembre 1971 e 8 dicembre 1971, scadono i martedì che precedono immediatamente tali giorni alle ore 10,00 ;

— la gara parziale per la quale la scadenza del termine di presentazione delle offerte è prevista per il 29 dicembre 1971 non ha luogo ».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 258/71 è sostituito dal seguente testo :

« Tuttavia la durata di validità dei titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali per le quali offerte possono essere presentate dopo il 5 aprile 1972, è limitata al 30 settembre 1972. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 25. 7. 1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 28.